



Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'Energia
Direzione Generale per l'Energia Nucleare, le Energie Rinnovabili e l'Efficienza Energetica

Programma Operativo Interregionale “Energie rinnovabili e risparmio energetico”(FESR) 2007 – 2013 - Linea di attività 1.3 “ Interventi a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili nell’ambito dell’efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubbliche” - “Avviso pubblico per il finanziamento di progetti esemplari di produzione di energia da fonti rinnovabili su edifici pubblici” del 30.12.2010. Integrazione art. 11, comma 3. Anticipo su saldo.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Decisione della CE C(2007) 6820 del 20 dicembre 2007, così come modificata dalla Decisione CE C (2012) 9719, con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Interregionale “Energie rinnovabili e risparmio energetico”(FESR) 2007 – 2013;

VISTA, nell’ambito dell’Asse I del POI, l’Attività 1.3, che prevede interventi a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili, nell’ambito dell’efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico;

VISTO l’ Avviso pubblico del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per l’energia nucleare, le energie rinnovabili e l’efficienza energetica del 30.12.2010, che destina 20.000.000 euro per il finanziamento di progetti esemplari di produzione di energia da fonti rinnovabili su edifici pubblici da realizzare nell’ambito della citata linea di attività 1.3: «Interventi a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili nell’ambito dell’efficienza energetica degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico» del Programma operativo interregionale POI «Energie rinnovabili e risparmio energetico» 2007-2013, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico il 03.01. 2011 e sulla G.U.R.I, serie generale n. 22, del 28.01.2011;

VISTO in particolare l’art. 11 del citato Avviso pubblico, che disciplina le modalità di erogazione del contributo;

VISTO l’art. 9 del Disciplinare regolante i rapporti tra i beneficiari e il MISE-DGENRE, sottoscritto ai sensi dell’art. 9, comma 3 dell’Avviso pubblico;

VISTO il Decreto direttoriale del 16.09.2011, pubblicato in GURI - serie generale n. 230 - di approvazione della graduatoria dei progetti pervenuti e il relativo Allegato 1;

RITENUTO che, alla luce della difficoltà o – in alcuni casi - dell’impossibilità per le amministrazioni beneficiarie, con particolare riferimento ai Comuni, di anticipare le risorse relative alla quota di contributo corrispondente al saldo, si rende necessario prevedere una nuova erogazione intermedia del contributo, fino ad un massimo del 5% del contributo concesso;

RITENUTO pertanto che, per le motivazioni sopra esposte, si rende necessario, a parziale modifica dell’articolo 11, comma 3, dell’Avviso pubblico del 30.12.2010 e dell’art. 9 del Disciplinare sottoscritto tra MiSE DGENRE e i soggetti beneficiari, prevedere la possibilità per le Amministrazioni beneficiarie di richiedere, successivamente all’erogazione della seconda quota, una terza quota di contributo pari ad un massimo del 5% del contributo, a fronte di una rendicontazione dettagliata delle spese sostenute per un importo pari al contributo erogato dal Ministero a titolo di 1° e 2° quota, per un totale del 95% del contributo concesso e della presentazione di una dichiarazione dettagliata delle spese che devono essere

ancora sostenute per il completamento dell'intervento, certificata da adeguata documentazione;

DECRETA

Articolo unico

1. Su richiesta motivata dei beneficiari, al fine di consentire il completamento degli interventi ammessi a contributo, il Ministero potrà erogare, successivamente alla seconda quota, prevista dall'art. 11, comma 2, dell'Avviso pubblico, una ulteriore quota - fino ad un massimo del 5% del contributo complessivo - previa verifica delle seguenti condizioni:

- il beneficiario ha presentato una rendicontazione dettagliata delle spese sostenute per un importo pari al contributo erogato dal Ministero a titolo di 1° e 2° quota, per un totale del 95% del contributo concesso;
- il beneficiario ha presentato una dichiarazione dettagliata delle spese che devono essere ancora sostenute per il completamento dell'intervento, certificata dalla seguente documentazione: stato di avanzamento dei lavori; certificato di pagamento e fatture emesse dai fornitori o documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.

2. Entro 60 giorni dalla erogazione della terza quota di contributo, il beneficiario dovrà presentare la rendicontazione dettagliata dell'importo erogato dal Ministero in acconto sulla terza quota, nonché la richiesta di erogazione del saldo, qualora la terza quota di contributo già erogata risulti inferiore al saldo, nei termini stabiliti dall'art. 9, comma 4, del Disciplinare.

3. Il presente Decreto verrà notificato alle Amministrazioni interessate tramite Posta Elettronica Certificata e sarà pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico www.sviluppoeconomico.gov.it, nell'apposita area tematica del Dipartimento Energia dedicata al POI.

IL DIRETTORE GENERALE

(Rosaria Romano)